

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMMON GROUND PROJECT"

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, alle ore _____, si sono riuniti in _____ (____), via _____ n. _____, i seguenti cittadini:

1) _____

nato/a a _____ il _____, residente a _____ in via _____, C.F. _____;

2) _____

nato/a a _____ il _____, residente a _____ in via _____, C.F. _____;

3) _____

nato/a a _____ il _____, residente a _____ in via _____, C.F. _____;

(aggiungere ulteriori righe per ogni ulteriore socio fondatore)

I componenti, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

È costituita tra i presenti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, un'associazione culturale senza scopo di lucro denominata "COMMON GROUND PROJECT:– Associazione Culturale".

Art. 2 – Sede e Durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di _____ (____), via _____, n. _____. La sua durata è illimitata.

Art. 3 – Scopo e Oggetto Sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, sociali e solidaristiche. Suo oggetto principale è la promozione della cultura e del dialogo interculturale, la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario, l'istruzione e la tutela dei diritti umani, con azioni realizzabili in Italia e in qualsiasi altro Paese del mondo, così come dettagliato nello Statuto allegato.

Art. 4 – Approvazione dello Statuto

I componenti approvano il testo dello Statuto sociale, che viene allegato al presente Atto Costitutivo sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 – Primo Consiglio Direttivo

I soci fondatori deliberano che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. ____ membri, che rimarranno in carica per il primo triennio. Vengono eletti all'unanimità:

- Presidente e Legale Rappresentante: _____
- Vicepresidente: _____
- Segretario/Tesoriere: _____

I nominati, presenti all'atto, accettano la carica.

Art. 6 – Fondo Iniziale e Spese di Costituzione

Le spese del presente atto e delle formalità conseguenti sono assunte dall'Associazione. I soci fondatori versano contestualmente la quota associativa iniziale di Euro _____,00 pro capite, a costituzione del primo fondo di cassa.

Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori:

1) _____

2) _____

3) _____

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMMON GROUND PROJECT"

TITOLO I – Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'associazione culturale senza scopo di lucro denominata "COMMON GROUND PROJECT:– Associazione Culturale". L'Associazione non è un Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e non è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); resta ferma la facoltà dell'Assemblea di deliberarne in futuro l'iscrizione, con conseguente adeguamento statutario.

Art. 2 – Sede Legale e Operatività

1. L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Terni. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto.
2. L'Associazione può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, sezioni distaccate o delegazioni operative sul territorio nazionale italiano e in qualsiasi Paese estero in cui svolga la propria attività.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento anticipato può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci, nei modi previsti dal presente Statuto.

TITOLO II – Finalità e Attività

Art. 4 – Finalità Istituzionali

L'Associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità culturali, sociali e solidaristiche, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e internazionale, della cooperazione tra i popoli e della valorizzazione delle diversità culturali. L'Associazione opera senza vincoli di area geografica, in Italia e in qualsiasi Paese del mondo. In particolare, l'Associazione intende:

- promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione delle culture, delle tradizioni, delle arti e delle lingue dei popoli del mondo, favorendo il dialogo e l'integrazione interculturale in Italia;
- realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo, sostenendo la nutrizione, la crescita, l'istruzione e il corretto sviluppo psico-affettivo di minori e persone in condizioni di svantaggio, ovunque nel mondo se ne presenti la necessità;
- prestare aiuto e assistenza umanitaria in favore di popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali, crisi sanitarie, povertà estrema o altre situazioni di emergenza;
- promuovere i diritti umani fondamentali, la giustizia di genere e la parità, e contrastare ogni forma di discriminazione;
- contribuire alla lotta contro la povertà e le disuguaglianze economiche e sociali, in Italia e nel mondo, anche attraverso attività di sensibilizzazione;
- sensibilizzare l'opinione pubblica, i gruppi e gli enti sulle realtà sociali, culturali ed economiche dei Paesi in cui l'Associazione opera.

Art. 5 – Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge in via principale, in favore dei propri associati e di terzi, in Italia e all'estero, le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di eventi culturali, artistici e ricreativi: festival, mostre, conferenze, corsi di lingua, laboratori e rassegne dedicati alle culture dei popoli del mondo;
- attività editoriali, formative e di sensibilizzazione volte a diffondere la conoscenza delle realtà sociali, culturali ed economiche dei Paesi in cui opera;
- raccolta di fondi, beni e materiali (sanitari, scolastici, di abbigliamento) da destinare a progetti di sostegno all'istruzione, alla salute e alle condizioni di vita di minori e persone in situazioni di svantaggio;
- adozioni a distanza e programmi di sostegno educativo e psico-affettivo per minori;
- interventi di prima necessità e di aiuto umanitario in favore di popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali o altre emergenze;
- ospitalità in Italia, per brevi periodi, di minori stranieri a fini umanitari ed educativi;
- organizzazione di viaggi di conoscenza, scambi culturali e turismo responsabile.

Art. 6 – Attività Diverse e Connesse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate purché direttamente connesse o strumentali al perseguimento delle finalità statutarie e finalizzate in via esclusiva alla raccolta di fondi, quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento di mercatini di beneficenza, cene sociali o altri eventi a scopo benefico, deliberati dal Consiglio Direttivo. È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle statutarie, salvo quelle direttamente connesse o comunque riconducibili in modo inequivocabile alle finalità dell'Associazione.

TITOLO III – I Soci

Art. 7 – Requisiti e Ammissione

1. Il numero dei soci è illimitato e variabile; è in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e si impegnino a contribuire alla loro realizzazione.
2. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte dell'interessato. I nuovi soci sono annotati nel libro degli associati dopo il versamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea.

Art. 8 – Diritti dei Soci

Tutti i soci maggiori d'età godono di eguali diritti; in particolare, ogni socio ha diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, di intervenire e votare in Assemblea, di candidarsi alle cariche associative e di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Doveri dei Soci e Gratuità delle Prestazioni

1. I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, nonché al versamento della quota associativa nei termini stabiliti.
2. L'attività dei soci è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. Ai soci possono essere rimborsate esclusivamente le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. È vietata qualsiasi forma di retribuzione o compenso, anche indiretto.

Art. 10 – Perdita della Qualifica di Socio

La qualità di socio si perde per: morte; recesso volontario, da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso; mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, decorsi due mesi da un eventuale sollecito; esclusione, deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, previa contestazione scritta degli addebiti e facoltà di replica per il socio interessato. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO IV – Risorse Economiche, Patrimonio e Bilancio

Art. 11 – Fonti di Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative annuali ed eventuali contributi straordinari degli associati;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi dello Stato, di enti pubblici, di istituzioni dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- entrate derivanti da attività diverse e connesse di cui all'art. 6;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e ammessa dalla legge.

Art. 12 – Patrimonio e Divieto di Distribuzione degli Utili

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere interamente reinvestiti per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 13 – Tracciabilità dei Flussi verso l'Esteri

Per garantire trasparenza e conformità alla normativa antiriciclaggio, tutti i movimenti finanziari verso l'estero devono avvenire tramite canali bancari o intermediari finanziari abilitati e tracciabili, salvo minime spese di gestione in loco. Ogni trasferimento di fondi all'estero è collegato a specifica delibera del Consiglio Direttivo e al budget del relativo progetto. L'Associazione conserva presso la sede legale, per almeno dieci anni, la documentazione giustificativa delle spese sostenute con i fondi inviati.

Art. 14 – Esercizio Finanziario, Bilancio e Regime Fiscale

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo.

2. Non essendo l'Associazione iscritta al RUNTS, essa è soggetta alla disciplina fiscale ordinaria degli enti non commerciali di cui agli artt. 143-149 del TUIR e, per le attività rilevanti ai fini IVA, al DPR 633/1972, fatta salva la possibilità di optare per il regime forfetario di cui all'art. 145 del TUIR, ove ne ricorrano i presupposti di legge. Il Consiglio Direttivo verifica periodicamente, con l'ausilio di un consulente fiscale, che l'attività commerciale eventualmente svolta non assuma carattere prevalente rispetto a quella istituzionale, al fine di preservare la natura di ente non commerciale dell'Associazione.

TITOLO V – Organi dell'Associazione

Art. 15 – Organi Istituzionali

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori, se nominato.

Art. 16 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.
2. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto, ed è convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto (posta elettronica, PEC, lettera) almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione.
4. Non è ammesso il voto per corrispondenza né per delega oltre il limite di tre soci rappresentati per delegato. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
5. All'Assemblea ordinaria spetta in particolare: approvare il rendiconto; nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e, ove nominato, del Collegio dei Revisori; deliberare sull'eventuale regolamento interno; determinare l'importo della quota associativa annuale; deliberare sull'esclusione dei soci.
6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea tra i soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. In caso di decadenza di un consigliere, il Consiglio può cooptare il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio; se decade oltre la metà dei membri, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, potendo altresì nominare un Tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno due terzi dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Al Consiglio Direttivo spetta: curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; predisporre il rendiconto annuale; deliberare sull'ammissione di nuovi soci; approvare i singoli progetti e le attività diverse di cui all'art. 6; provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti; ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di

urgenza, può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori

Ove nominato dall'Assemblea, il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, ed esercita funzioni di controllo contabile, riferendone all'Assemblea.

Art. 20 – Gratuità delle Cariche Sociali

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute nell'esercizio della carica, documentate ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI – Scioglimento e Norme Finali

Art. 21 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o affini, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Libri Sociali

L'Associazione tiene, oltre alle scritture contabili, il libro degli associati e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Rinvio Legale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e a tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di associazionismo, di attività culturali e di cooperazione internazionale.

COMMON GROUND PROJECT – Associazione Culturale — Statuto approvato in data odierna dai soci fondatori.